

## IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 20 /2017

Il Collegio del Giudice Sportivo composto dai signori: dott. Salvatore Giaccheti (Presidente), avv. Camillo Tatozzi (Componente), Cons. Roberto Bucchi (Componente), avv. Salomone Bevilacqua (Componente), riunitosi in Roma il 21 marzo 2017 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato ASD Rally Club 70, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ivo Strapazzon (Licenza n.334740)

### FATTO

A seguito di segnalazione pervenuta dal fiduciario Regionale A.C.I. Veneto, la Procura Federale apriva il procedimento per i fatti verificatisi anteriormente alla gara di regolarità classica per auto storiche denominata "COPPA ATTILIO BETTEGA 2017", prevista per i giorni 11 e 12 febbraio 2017. La Procura accertava che l'organizzatore, in occasione della fase preliminare alla gara, aveva: a) pubblicato sul proprio sito [www.coppaattiliobettega.it/documentazione/regolamento](http://www.coppaattiliobettega.it/documentazione/regolamento), il R.P.G.; b) chiedeva il pagamento, per la partecipazione alla gara, di una somma maggiore di quella che per quel tipo di gara era prevista dalla Federazione. Effettuati gli accertamenti di rito, veniva contestata all'organizzatore la violazione dell'art. 60 RSN nonché degli artt.7, 81, 46, 55 e 56 RSN.

Con memoria difensiva depositata, il licenziato si giustificava proclamando la sua buona fede, richiamando il suo comportamento assunto anche negli anni pregressi.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifica in atti la violazione da parte del sig. Ivo Strapazzon delle norme di cui alle contestazioni mossegli: sia perché ha pubblicato sul sito, in violazione dell'art. 60, uno stralcio dell'R.P.G. prima di aver ricevuto l'approvazione da parte dell'Automobil Club d'Italia; e sia perché, nella pubblicazione dello stralcio di R.P.G., ha indicato ingannevolmente somme superiori a quelle richieste dalla Federazione senza fare un

distinguo, come invece, è stato precisato nel Regolamento presentato alla Federazione e poi dalla stessa approvato, che i servizi ulteriori eccedenti la somma di euro 250,00 + I.V.A. erano meramente facoltativi per i partecipanti. Riconoscendo, però, la buona fede dimostrata, anche all'esito della sua partecipazione all'udienza, si ritiene di applicare come pena equa quella della sola ammenda contenuta nell'importo di euro 500,00.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato ASD Rally Club 70 in persona del legale rappresentante pro tempore Ivo Strapazon (Lic. n.334740), responsabile delle violazioni ascritte e lo condanna alla sanzione dell'ammenda di euro 500,00.

Roma, 21 marzo 2017

COMPONENTE RELATORE

avv. Camillo Tiozzi



PRESIDENTE

Dr. Salvatore Giacchetti

